

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO TECNICO  
DEI SERVIZI DI  
SMALTIMENTO RIFIUTI

In esecuzione dell'art. 8 del D.P.R.  
10.09.1982 n. 915 e degli artt. 6 e  
62 della L.R. 16.04.1985 n. 33

## I N D I C E

TITOLO I^ : DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento;	pag. 5
Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti;	pag. 6
Art. 3 - Definizione delle categorie di qualità;	pag. 7
Art. 4 - Definizione delle cartegorie di provenienza;	pag. 10
Art. 5 - Definizione e attività di smaltimento;	pag. 12
Art. 6 - Attività di competenza del Comune;	pag. 13
Art. 7 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti;	pag. 14
Art. 8 - Principi generali;	pag. 14
Art. 9 - Sperimentazioni;	pag. 15
Art. 10 - Divieti e obblighi generali.	pag. 17

TITOLO II^ : NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Art. 11 - Conferimento;	pag. 20
Art. 12 - Raccolta;	pag. 21
Art. 13 - Trasporto;	pag. 21
Art. 14 - Trattamento e stoccaggio definitivo;	pag. 21
Art. 15 - Tassa per raccolta, trasporto e trattamento.	pag. 22

TITOLO III^ : NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI

Art. 16 - Raccolta, spazzamento, trattamento;	pag. 24
Art. 17 - Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente;	pag. 24
Art. 18 - Contenitori portarifiuti;	pag. 24
Art. 19 - Pulizia di aree private;	pag. 24
Art. 20 - Pulizia di terreni non edificati;	pag. 25
Art. 21 - Pulizia di mercati;	pag. 25
Art. 22 - Pulizia di aree occupate da servizi pubblici;	pag. 25
Art. 23 - Pulizia di aree impegnate per carico/scarico.	pag. 26

TITOLO IV^ : NORME RELATIVE AD ALTRI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 24 - Sgombero della neve;	pag. 28
Art. 25 - Obblighi dei frontisti in caso di nevicata;	pag. 28
Art. 26 - Altri servizi esterni;	pag. 28

TITOLO V^ : NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI,  
TOSSICI E NOCIVI

Art. 27 - Contenuto della convenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;	pag.	31
Art. 28 - Rifiuti speciali inerti (cat. di qualità 4);	pag.	32
Art. 29 - Rifiuti speciali non ass. agli urbani per quantità (cat. di qualità 5 e 6);	pag.	33
Art. 30 - Rifiuti speciali ass. agli urbani per il trattamento in discariche di I^ cat. (cat. di qualità 7);	pag.	33
Art. 31 - Rifiuti speciali ass. agli urbani ai fini dell'incenerimento (cat. di qualità 8);	pag.	33
Art. 32 - Altri rifiuti speciali (cat. di qualità 9);	pag.	34
Art. 33 - Rifiuti tossici e nocivi (cat. di qualità 10);	pag.	34
Art. 34 - Macchinari ed apparecchiature (cat. di qualità 11);	pag.	34
Art. 35 - Veicoli a motore (cat. di qualità 12);	pag.	35
Art. 36 - Rifiuti provenienti da attività sanitarie (cat. di prov. 5);	pag.	36
Art. 37 - Modalità di conferimento.	pag.	37

TITOLO VI^ : SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 38 - Violazione delle norme regolamentari e sanzioni amministrative;	pag.	39
Art. 39 - Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni;	pag.	39
Art. 40 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti;	pag.	39
Art. 41 - Violazione delle disposizioni del D.P.R. 915/82.	pag.	40

TITOLO VII^ : ALTRE NORME

Art. 42 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali;	pag.	42
Art. 43 - Controlli;	pag.	42
Art. 44 - Efficacia del presente regolamento.	pag.	42

T I T O L O I ^

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e dell'Art. 62 della Legge della Regione Veneto n. 33 del 16.04.1985, nonché delle disposizioni di cui alla L. 29.10.1987 n. 441.

Le disposizioni di cui agli articoli successivi stabiliscono in particolare:

- 1 - norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- 2 - norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti (conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e definitivo);
- 3 - norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- 4 - norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, o comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario;
- 5 - norme relative ad altri servizi pubblici accessori.

Le disposizioni del seguente Regolamento non si applicano:

- a - ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica, 13 Febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b - ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali ed allo sfruttamento delle cave;
- c - alle carogne di animali;
- d - ai rifiuti agricoli seguenti: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- e - agli scarichi disciplinati dalla Legge 10 Maggio 1976 n. 319, e successive modificazioni;

- f - alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 15 Luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;
- g - agli esplosivi.

Resta salva la normativa dettata dalla Legge 10 Maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne "la disciplina dello smaltimento delle acque sul suolo e nel sottosuolo dei liquami"; vengono rimandate ad apposito, separato regolamento, le norme relative alla istituzione della tassa ed all'applicazione del paragrafo 1.1 della delibera C.I. 27.07.1984, così come integrato dalla successiva delibera C.I. 13.12.1984 (v. successivo art. 15).

Il Comune gestisce le attività di cui al presente Regolamento in proprio o con affidamento in concessione o in appalto.

## ART. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(Definizione generale e tabella di codifica).

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati per qualità e provenienza come risulta dalla tabella che segue, che tiene conto della destinazione finale e della eventuale necessità di smaltimenti differenziati.

La successiva tabella è stata predisposta in conformità alle classificazioni definite dalle norme vigenti.



La precedente tabella serve a codificare i rifiuti a seconda della loro qualità e provenienza; per esempio il codice 10.8 corrisponde a rifiuti tossici e nocivi da attività di prestazioni di servizi, come ad esempio i fanghi prodotti dalle pulitintolavanderie, contaminati da solventi organoclorurati.

Ai successivi articoli 3 e 4 vengono definite per esteso le singole categorie.

### ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI QUALITÀ'

Con riferimento alla precedente tabella, si definiscono di seguito le 12 categorie qualitative individuate:

Cat. 1 - R. Urbani non ingombranti.

Rifiuti provenienti dalle normali attività del vivere domestico o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine).

I rifiuti di cui al punto 3 dell'art. 2 - 3<sup>a</sup> comma - del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, definiti nel seguito come rifiuti urbani esterni.

Cat. 2 - R. Urbani ingombranti.

Rifiuti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, imballaggi, casse contenitori, costituiti di vari materiali sintetici (plastica, resine, etc.) e non (legno, stoffe, etc.) e metallici, e con almeno una dimensione di norma superiore, con ordine di grandezza, al metro.

Cat. 3 - R. Urbani pericolosi.

Sono definiti pericolosi i seguenti rifiuti urbani non ingombranti:

- batterie e pile per apparecchi elettrodomestici, orologi, calcolatori, giocattoli e simili, sia del tipo ricaricabile che a perdere;
- prodotti e relativi contenitori contaminati etichettati con simbolo "T" e/o "F" (tossici ed infiammabili);
- prodotti farmaceutici o medicinali scaduti e/o inutilizzati provenienti dalle dotazioni delle famiglie.

Cat. 4 - R. Speciali inerti stoccabili in discariche di II cat. tipo A.

Si tratta dei seguenti rifiuti:

- sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizione, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione se non contaminati da altri rifiuti.

Cat. 5 - R. Speciali non assimilabili agli urbani per quantità  
Sono rifiuti di composizione e caratteristiche analoghe ai rifiuti urbani, ma ad essi non assimilabili per le quantità prodotte in relazione all'area della superficie di provenienza.

Cat. 6 - R. Speciali non assimilabili agli urbani ingombranti per quantità.  
Sono rifiuti di composizione e caratteristiche analoghe ai rifiuti, urbani ingombranti, ma ad essi non assimilabili per le quantità prodotte in relazione all'area della superficie di provenienza.

Cat. 7 - R. Speciali assimilabili agli urbani ai fini del trattamento in discariche di I<sup>a</sup> categoria.  
Appartengono a questa categoria i rifiuti che sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica - fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) dell'Art. 2 - 3<sup>a</sup> comma - del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915, 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco, e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

La loro assimilabilità è condizionata al fatto che il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni ed effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nella medesima discarica di rifiuti urbani, con particolare riguardo ai prodotti contenenti fibre di amianto e simili ed organoclorurati, PCB, PCT e simili. Possono inoltre essere ricondotti in questa categoria i rifiuti speciali contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 Maggio 1974, n. 256, Decreto del Presidente della Repubblica 24 Novembre 1981 n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica, che ne ottengano l'innocuizzazione.

Cat. 8 - R. Speciali assimilabili agli urbani ai fini dell'incenerimento.

Sono così definiti quei rifiuti che, per la loro composizione, richiedono un processo di incenerimento e possono essere avviati separatamente ad un impianto di incenerimento di rifiuti urbani, purché in relazione ai sistemi di trattamento delle emissioni di cui quest'ultimo è dotato, vengano rispettati i limiti imposti da norme generali e prescrizioni specifiche sulle emissioni stesse.

Possono ad esempio essere inclusi in questa categoria:

- rifiuti ospedalieri; ,
- merci e materiali da distruggere su richiesta di Enti Pubblici;
- merci varie deperite;
- rifiuti infetti o sospettati tali solo se sottoposti preventivamente ad adeguati trattamenti di disinfezione o sterilizzazione, etc.

Cat. 9 - Altri R. Speciali

Trattasi di rifiuti speciali di varia composizione non rientranti nelle altre categorie come per esempio fanghi di depurazione, rifiuti provenienti dai processi di cui alla TAB.1.3 della D.C.I. 27.7.84, purché non tossici e nocivi.

Cat.10 - Tossici e nocivi.

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82, in quantità superiori alle concentrazioni limite di cui alle TAB.1.1. ed 1.2 della D.C.I. 27.7.84, oppure siano rifiuti provenienti dai processi elencati alla TAB. 1.3 della stessa D.C.I., a meno che sia dimostrato con analisi il non superamento delle C.L. di cui alla TAB. 1.1 ed 1.2, nonché le lampade a vapori di mercurio rotte e/o esaurite.

Cat.11 - Macchinari ed apparecchiature.

Trattasi di apparecchiature e macchinari di vario genere, esclusi dai cicli produttivi perché deteriorati e/o obsoleti non commerciabili in tutto o in parte e pertanto destinati all'abbandono.

Cat.12 - Veicoli a motore

A questa categoria appartengono i veicoli a motore, rimorchi, velivoli e simili che, previa cancellazione dal P.R.A. siano destinati alla demolizione.

ART. 4 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI PROVENIENZA

Con riferimento alla precedente tabella, si definiscono di seguito le 11 categorie di provenienza individuate:

Cat. 1 - Fabbricati ed insediamenti civili

Si considerano tali i locali utilizzati come abitazione privata e le loro pertinenze; da detti locali possono provenire, per definizione, solo rifiuti delle categorie di qualità 1, 2, 3.

Cat. 2 - Altri insediamenti civili.

Si tratta dei locali destinati ad uso: uffici pubblici, associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche; stazioni per mezzi di trasporto; caserme e carceri; scuole, istituti di educazione, collegi e convitti.

Da detti locali possono provenire rifiuti urbani o assimilabili agli urbani per qualità; dagli eventuali laboratori (chimici e/o artigianali) ed ambulatori annessi possono altresì provenire rifiuti speciali di varie categorie e in certi casi, anche tossici e nocivi.

- Cat. 3 - Strade ed aree ad uso pubblico  
Trattasi di strade ed aree pubbliche o strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico; da queste possono provenire rifiuti di qualunque natura.
- Cat. 4 - Rive, spiagge e superfici acquee.  
Sono le spiagge marittime, lagunari e le rive dei fiumi, gli specchi ed i corsi d'acqua, da cui possono provenire rifiuti di qualunque natura.
- Cat. 5 - Attività sanitaria.  
Si considerano tali le attività esercitate in ospedali, case di cura, laboratori biologici ed ambientali, ambulatori ed affini; dette attività possono produrre, oltre ai rifiuti urbani di cui alle qualità 1, 2, e 3, anche rifiuti di cat. 8 (speciali assimilabili ai fini dell'incenerimento), 9 (altri speciali), 10 (tossici e nocivi) e radioattivi.
- Cat. 6 - Attività di produzione di beni  
Fabbriche ed attività artigianali produttrici di beni in cui possono prodursi rifiuti di qualunque natura in relazione al tipo di produzione e di struttura dell'attività e delle attività accessorie come mense, magazzini, uffici; impianti di trattamento dei reflui e rifiuti ed altri servizi aziendali.
- Cat. 7 - Attività commerciali  
Depositi e rivendite di beni all'ingrosso ed al minuto, ivi incluse le attività di commercio e consumo, in cui possono prodursi rifiuti urbani di cui alle categorie di qualità 1, 2, e 3, nonché rifiuti speciali delle altre categorie 5, 6, 7, 8, e 9 ed in casi particolari anche tossici e nocivi.
- Cat. 8 - Attività terziarie  
Sono gli insediamenti, locali e loro pertinenze in cui si esercitano attività del terziario: alberghi, ristoranti e simili; cine-teatro e simili; sale da ballo e da gioco, ritrovi e simili; produzione servizi vari (uffici e studi privati, lavanderie, parrucchieri, laboratori fotografici, carrozzerie, etc.).  
Dalle suddette attività possono provenire, oltre ai rifiuti urbani, rifiuti speciali delle altre categorie

di qualità 5, 6, 7, 8, e 9 ed in casi particolari anche tossici e nocivi.

Cat. 9 - Attività di cantieri

Trattasi di attività svolte in cantieri per demolizioni, nuove costruzioni e/o manutenzioni, limitate ai tempi stessi di realizzazione delle opere previste; all'interno delle aree di cantiere possono prodursi in special modo nei cantieri edili, i rifiuti inerti, di cui alla categoria di qualità 4 oltre a varie categorie di rifiuti speciali.

Cat. 10 - Attività di trattamento reflui e rifiuti.

Ci si riferisce agli impianti di depurazione di reflui liquidi, il cui rifiuto è costituito in prevalenza da fanghi qualificabili come speciali di categoria di qualità 7 o 9 o ancora 10 (tossici e nocivi) ed agli impianti di trattamento di rifiuti, che danno in prevalenza origine a residui solidi (scorie, ceneri e polveri) qualificabili anche questi come sopra a seconda dei casi.

Cat. 11 - Attività agricole e zootecniche.

Trattasi di attività di coltivazione e di allevamento, da cui possono derivare residui di origine vegetale ed animale, normalmente reimpiegati nell'attività stessa.

Nei successivi articoli si definiscono esterni i rifiuti di provenienza definita nelle categorie 3 e 4, interni tutti gli altri.

ART. 5 - DEFINIZIONE E ATTIVITA' DI SMALTIMENTO

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinito:

- 1) Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore al soggetto incaricato delle successive fasi di smaltimento; il conferimento avviene per introduzione dei rifiuti in contenitori, o per consegna diretta.
- 2) Raccolta: l'operazione di prelievo e ritiro dei rifiuti.
- 3) Spazzamento: l'operazione di rimozione dei rifiuti non ingombranti giacenti sulle strade ed aree di pubblico interesse o comunque, soggette ad uso pubblico.
- 4) Cernita: l'operazione di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclo, della riutilizzazione e del recupero degli stessi.

- 5) Trasporto: trasferimento dei rifiuti al luogo di stoccaggio provvisorio e/o a quello di trattamento.
- 6) Stoccaggio provvisorio: accumulo e ricovero dei rifiuti fino al momento del loro trasferimento al luogo di trattamento e/o di destinazione finale.
- 7) Trattamento: l'operazione di riciclo, innocuizzazione, incenerimento, pirolisi, compostaggio e comunque di trasformazione dei rifiuti.
- 8) Stoccaggio definitivo: discarica controllata di rifiuti sul suolo e nel suolo.

#### ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE.

Competono al Comune

tutte le attività di smaltimento, conferimento escluso, dei rifiuti urbani di categorie di qualità 1, 2 e 3 di qualunque provenienza, nonché quelli esterni (categoria di provenienza 3 - 4) di qualsiasi natura.

Al Comune è riservata inoltre la facoltà di istituire particolari servizi di smaltimento per i rifiuti di tutte le altre categorie di qualità e provenienza.

Compete anche al Comune il rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento dei liquami, fanghi e rifiuti non tossici e nocivi effettuati da privati per proprio conto. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.

Non è prescritta l'autorizzazione comunale per il trasporto dei rifiuti di cui alla cat. 9 del precedente art. 4.

Nell'ambito della pianificazione territoriale regionale, chiunque, munito delle approvazioni e/o autorizzazioni di legge e iscritto all'apposito Albo Nazionale (quando costituito) può gestire le attività di cui al precedente art. 5 e realizzare gli impianti di cui all'articolo stesso.

Le attività di smaltimento di cui al titolo 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> del presente regolamento, nonché gli altri servizi pubblici di smaltimento istituiti, vengono esplicitati dal Comune.

Il Comune disciplina le attività di smaltimento:

- esaminando le deliberazioni relative alla gestione di detti servizi;

- adottando apposite ordinanze;
- ordinando, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti informandone tempestivamente la Regione ed i Ministri della Sanità e per l'ambiente (ordinanze contingibili ed urgenti).

#### ART. 7 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI.

A) Produttori di rifiuti urbani (cat. di qualità 1, 2, e 3)  
 Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento come definite al precedente Art. 5 ed al successivo Titolo II^.

B) Produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi (cat. di qualità da 4 a 10)

I produttori di questi rifiuti sono tenuti a provvedere a propria cura al loro smaltimento direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati a norma di legge, o mediante conferimento dei rifiuti al servizio pubblico eventualmente istituito dal Comune, come previsto dal 2^ comma del precedente articolo.

Ai produttori di detti rifiuti (speciali, tossici e nocivi) compete altresì la trasmissione al Comune dei dati previsti dall'"ALLEGATO 1" di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17.10.83 n. 62, a cadenza almeno annuale, anche al fine dell'aggiornamento dei dati statistici obbligatori per legge.

Infine, ai produttori di rifiuti tossici e nocivi competono le incombenze previste dall'art. 19 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 sulla registrazione dei dati qualitativi e quantitativi.

Nel caso in cui i produttori intendano eseguire lo smaltimento dei propri rifiuti per proprio conto devono richiedere apposita autorizzazione comunale, ai sensi del precedente art. 6 e dell'art. 6 punto 3/C della Legge Regionale 16.04.1985 n. 33.

#### ART. 8 - PRINCIPI GENERALI.

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, ed è pertanto sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- c1) la realizzazione degli impianti di cui ai punti 6 ed 8 dell'art. 5 deve essere informata a criteri di recupero territoriale e di ricomposizione ambientale;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) la scelta dei sistemi, delle tecnologie e dei mezzi tecnici da adottare deve essere effettuata sulla base di una valutazione comparata delle diverse soluzioni tecnicamente ed economicamente realizzabili, che tenga conto in primo luogo dell'esigenza di evitare pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

#### ART. 9 - SPERIMENTAZIONE.

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese, sia al recupero di materiali ed energia, sia ai fini del trattamento differenziato di categorie di rifiuti pericolose per l'ambiente.

Sono coinvolti tutti i produttori di rifiuti (cittadini-utenti, industrie, artigiani, etc.) anche attraverso le loro rappresentanze (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Il Sindaco può emettere ordinanze per obbligare gli utenti a particolari forme di conferimento.

In ordine alla raccolta differenziata vengono formulate le seguenti direttive nello specifico delle differenti categorie merceologiche:

Raccolta differenziata della carta.

Da effettuarsi presso le scuole ed i luoghi di maggiore consumo, quindi uffici, enti pubblici, comunità, etc. Devono essere incentivate le associazioni del volontariato e le gestioni condominiali e gli altri soggetti che favoriscono tale raccolta senza scopo di lucro; si devono sviluppare convenzioni ed accordi rivolti alle ditte che raccolgono la carta da macero e la inviano ad aziende specializzate ed ai maggiori utilizzatori (cartiere) per la sua lavorazione, anch'essi convenzionati.

Sviluppo ulteriore della raccolta differenziata del vetro.

Deve essere incentivato mediante adeguata pubblicità e sensibilizzazione dei cittadini e mediante sostegno finanziario iniziale alle aziende ed agli altri enti locali che organizzano la raccolta attraverso l'istituzione di punti speciali di conferimento.

Sviluppo di specifiche esperienze pilota di raccolta differenziata dei metalli quali ferro ed alluminio.

Vanno favorite attraverso il sostegno finanziario ed organizzativo alle aziende ed agli enti locali gestori del servizio di raccolta degli R.S.U. che organizzano siti o contenitori per la raccolta di materiali metallici ingombranti e/o attraverso l'installazione di appositi contenitori di raccolta delle lattine usate per le bevande, specie nei luoghi tradizionali di maggiore consumo (in prossimità di attrezzature sportive, spiagge, luoghi di ristoro, etc.).

Organizzazione della raccolta degli scarti di frutta e verdura

Va avviata un'organizzazione presso i luoghi di maggiore consumo e vendita di tali prodotti, come ad esempio i mercati ortofrutticoli ed i mercati ambulanti rionali, i supermercati, etc., per garantire una frazione organica, da inviare ad eventuali impianti di compostaggio, scevra da imputrità.

Esperienze di raccolta di alcune tipologie di plastica.

C'è la necessità di procedere ad una fase di sperimentazione per il contenimento, la raccolta e lo smaltimento dei contenitori di plastica. L'esperienza può e deve iniziare con alcuni tipi di plastica che siano facilmente recuperabili a monte, come bottiglie, contenitori di yogurt, contenitori per gelati e succhi di frutta, contenitori in PVC.

Raccolta delle pile e dei medicinali.

Attraverso una convinta campagna di informazione e di invito agli utenti a collaborare va avviata una iniziativa per la raccolta delle pile (batterie elettriche) e dei medicinali sostenendo le iniziative di istituzione di punti speciali di raccolta di questi rifiuti urbani pericolosi anche presso i diversi rivenditori o produttori.

Sviluppo della costituzione di cooperative giovanili impegnate nell'organizzazione della raccolta differenziata.

E' importante coinvolgere anche professionalmente nuovi soggetti in questo vasto programma di ecologia territoriale.

L'attività Comunale si concreta in:

- realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, tese a coinvolgere e responsabilizzare i singoli cittadini sul problema;
- collaborazione con le Associazioni di categoria per coinvolgere nel conferimento differenziato di rifiuti assimilabili ed urbani anche le attività commerciali ed artigianali;
- collaborazione con uffici pubblici e privati per la raccolta differenziata della carta cestinata e l'uso eventuale di carta riciclata;
- avvio di una collaborazione con le strutture scolastiche, volta ad attuare da un lato una corretta ed utile informazione sui problemi ambientali, dall'altro una raccolta differenziata di rifiuti quali pile e carta;
- diffusione dell'utilizzo di cassonetti a diversa forma e colore per il conferimento separato di carta, vetro, barattoli;
- creazione di centri per la raccolta di stracci, rottami, pile esauste, medicinali scaduti, declite e celite esauste provenienti dalle lavanderie;
- obbligo a livello di Consorzi agricoli di attuare la raccolta di contenitori e di imballaggi dei pesticidi (presidi sanitari).

Sono coinvolti tutti i produttori di rifiuti (cittadini-utenti, industrie, artigiani, etc.) anche attraverso le loro rappresentanze (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Il Sindaco può emettere ordinanze per obbligare gli utenti a particolari forme di conferimento.

ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI GENERALI.

E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere

materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per tutte le superficie acquee, gli argini, le rive, i collettori di fognatura.

In caso di inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, - da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti responsabili, se individuati.

La stessa proibizione vale per le aree private, dove l'ordinanza è diretta al proprietario dell'area stessa.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

T I T O L O        I I ^

NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11 - CONFERIMENTO.

I rifiuti urbani non ingombranti (categoria di qualità 1) devono essere conferiti a cura del produttore il quale è tenuto a confezionarli in modo tale da ridurre dispersioni o effetti maleodoranti.

Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente articolo deve avvenire esclusivamente in appositi contenitori, che sono lavati con idonee attrezzature, con frequenza opportuna da determinarsi in relazione alle condizioni climatiche ed alla densità abitativa.

I rifiuti urbani ingombranti (categoria di qualità 2) sono trasformati dal produttore stesso in non ingombranti e come tali conferiti, o sono conferiti in altri appositi contenitori, previsti a tale scopo specifico.

Il deposito dei suddetti rifiuti al di fuori di detti contenitori, anche se in loro adiacenza, è considerato infrazione al divieto di cui al precedente art. 10.

I rifiuti urbani pericolosi (categoria di qualità 3) sono conferiti dal produttore stesso presso i centri di raccolta stabiliti, a partire dalla data di istituzione del servizio di raccolta specifico; solo i contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", se completamente vuoti, possono essere conferiti con i rifiuti urbani.

Sono esclusi e comunque non conferibili al servizio di nettezza urbana i rifiuti pericolosi di analoghe caratteristiche propri di attività direzionali, commerciali, artigianali, agricole e piccole produttività, quali ad esempio: batterie per auto, giacenze di prodotti farmaceutici o medicinali, prodotti per l'agricoltura e loro contenitori.

Con apposita ordinanza sindacale, da emanare entro il 29.10.1988, viene istituito, ai sensi della L. 29.10.1987, n. 441, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, distinto per tipologia.

Detta ordinanza fissa, in osservanza di quanto indicato con circolare regionale n. 23 del 26.04.1988:

- modalità di conferimento da parte dell'utente;
- tipi di contenitori impiegati per la raccolta;
- ubicazione dei contenitori;
- modalità e frequenza dello svuotamento dei contenitori.

La suddetta ordinanza deve, altresì, fornire all'utenza informazioni relative ai pericoli diretti o indiretti derivanti dalla manipolazione dei rifiuti pericolosi.

ART. 12 - RACCOLTA.

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al precedente Titolo viene effettuato entro il perimetro comunale appositamente definito.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 4 del presente regolamento. Il servizio è di norma eseguito a giorni alterni, esclusa la domenica, ed in orari compresi nella fascia dalle ore 04.00 alle ore 11.00.

Eventuale diversa frequenza del servizio può essere adottata in base alla densità abitativa.

E' ammessa la possibilità della attuazione del servizio notturno.

I rifiuti urbani prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio, devono essere conferiti dai produttori nei centri di raccolta opportunamente stabiliti.

ART. 13 - TRASPORTO.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'Art. 8 del presente regolamento.

ART. 14 - TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO.

I rifiuti urbani di categoria di qualità 1 e 2 devono essere trasportati presso impianti di trattamento e/o stoccaggio definitivo, regolarmente autorizzati per il trattamento di rifiuti urbani, come previsto dalle norme richiamate nell'art. 1.

Nel caso di impianti di I^ categoria, di cui all'art. 35 della L.R. 16.04.1985 n. 33, questi devono essere gestiti da un tecnico responsabile e deve tenersi apposito registro di carico e scarico e quaderno di manutenzione, secondo le modalità di cui all'art. 38 della L.R. 16.04.1985 n. 33.

I rifiuti urbani pericolosi (categoria di qualità 3) possono essere avviati ad impianti di trattamento autorizzati.

ART. 15 - TASSA PER IL SERVIZIO.

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo si applica la tassazione prevista dalla legislazione fiscale vigente e dai relativi regolamenti e provvedimenti di attuazione.

T I T O L O      I I I ^

NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI

ART. 16 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO.

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale appositamente definito.

Il servizio di raccolta e di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia che competono ai titolari o eseguite d'ufficio delle rive dei fiumi e delle superfici acquee, effettuato entro il territorio comunale, è a carico del Comune.

Il servizio di raccolta e spazzamento viene eseguito nel territorio comunale con frequenze variabili a seconda dell'intensità del traffico veicolare e pedonale, utilizzando ove possibile, le tecnologie del settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 8 del presente regolamento.

ART. 17 - SMALTIMENTO RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE

Nel caso in cui il Comune debba procedere all'asporto di rifiuti esterni scaricati abusivamente da ignoti, si deve preventivamente eseguire un accertamento sulla qualità dei rifiuti stessi.

Si procede, quindi, al loro smaltimento in relazione alle caratteristiche qualitative così determinate.

ART. 18 - CONTENITORI PORTA-RIFIUTI.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, possono essere installati e gestiti a cura del Comune, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti tenendo conto delle attività di carattere commerciale, anche ambulante.

Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento di altri rifiuti.

ART. 19 - PULIZIA DI AREE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari.

Nel caso non si provveda il Comune può intervenire addebitando la relativa spesa.

ART. 20 - PULIZIA DI TERRENI NON EDIFICABILI.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificabili, qualunque ne sia l'uso e la destinazione devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono provvederli delle opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di mancato adempimento le opere vengono eseguite a cura del Comune con rivalsa a carico del proprietario.

ART. 21 - PULIZIA DI MERCATI.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, conferendoli in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 22 - PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani di cui al precedente titolo II<sup>^</sup>.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita.

ART. 23 - PULIZIA DI AREE IMPEGNATE PER IL CARICO/SCARICO DI  
MERCÌ E MATERIALI. ,

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune con rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti ed applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

T I T O L O I V ^

NORME RELATIVE AD ALTRI SERVIZI DI  
PUBBLICO INTERESSE

ART. 24 - SGOMBERO DELLA NEVE

Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse definiti da Ordinanza Sindacale;
- b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.  
Tale servizio viene limitato alle sedi carreggiabili delle strade di grande comunicazione ed ai cavalcavia e sottovia al fine di assicurarne la transitabilità.

ART. 25 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, dello spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm. e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 m. e per l'intero fronte delle proprietà, come sopra. E' fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

ART. 26 - ALTRI SERVIZI ESTERNI.

Rientrano fra le competenze del Comune i seguenti servizi esterni, oltre ai servizi di smaltimento rifiuti di cui ai precedenti titoli:

- espurgo di pozzetti e caditoie acque meteoriche strade ed aree pubbliche;
- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, nonché dei monumenti pubblici;
- diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante, nonché a persone, ad animali o alla vita ittica;
- defissione dei manifesti abusivi, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- pulizia, lavatura, disinfenzione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- derattizzazione con il coordinamento della competente U.L.S.S.;

I suddetti servizi verranno regolati nelle forme previste dall'Art. 6 del presente regolamento.

T I T O L O      V ^

NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

ART. 27 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI.

Nel caso in cui lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi venga affidato dai produttori al Comune o a soggetti autorizzati, deve stipularsi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15.12.1982 n. 915 e dell'art. 62 della L.R. 16 Aprile 1985 n. 33, apposita contenente i seguenti dati:

1. Soggetto produttore del rifiuto:

- individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale, legale rappresentante);
- localizzazione della sede operativa dove si produce il rifiuto, se diversa dalla sede legale;
- descrizione del ciclo di lavorazione e/o di processo che determina il rifiuto, specificando le materie prime impiegate;
- quantità giornaliera, mensile ed annuale di rifiuto prodotta;
- quantità massima di rifiuto in deposito provvisorio e modalità di deposito;
- qualità chimico-fisiche del rifiuto e sua classificazione in base al presente regolamento (v. art. 2) sulla base della deliberazione C.I.A in data 27.07.1984;
- descrizione delle modalità di conferimento del rifiuto al soggetto smaltitore;
- schede tecniche ed eventualmente allegato 1 ed analisi chimico-fisiche, di cui alla circolare Regionale 17.10.1983 n. 62, debitamente compilate e allegate alla convenzione;
- planimetria ed individuazione precisa dell'area dove si produce e viene provvisoriamente depositato il rifiuto, allegata alla convenzione;
- eventuali autorizzanti regionali/provinciali al soggetto produttore a svolgere fasi preventive (staccaggio, pretrattamento, trasporto);

2. Soggetto smaltitore del rifiuto:

- individuazione anagrafica e fiscale completa;

- localizzazione delle sedi operative in cui avvengono le fasi di smaltimento intermedie e/o finali del rifiuto;
- descrizione delle modalità di raccolta, trasporto, stoccaggio e degli altri processi e metodi di smaltimento e loro potenzialità complessiva;
- planimetria ed individuazione delle sedi operative di cui sopra e, nei casi importanti, dei percorsi dei trasporti;
- autorizzazioni regionali/provinciali al soggetto smaltitore a svolgere le varie fasi della propria attività specifica in relazione alla categoria del rifiuto;

### 3. Altre norme:

- richiamo all'obbligo di tenuta di registri, formulari e bolle di cui alle norme del D.P.R. 915/82 e della L.R. 33/85, per produttore e smaltitore nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
- modalità di effettuazione di controlli periodici sulla qualità dei rifiuti;
- modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione del corrispettivo del servizio di smaltimento;
- durata della convenzione ed altre norme amministrative.

Copia della convenzione sottoscritta deve essere inviata dal soggetto produttore alla Provincia ed al Comune, per consentire i successivi controlli di legge e la raccolta dei dati statistici.

### ART. 28 - RIFIUTI SPECIALI INERTI (cat. di Q. 4).

Per evitare il fenomeno dello scarico abusivo su aree pubbliche e private dei rifiuti speciali inerti (v. categoria di provenienza 4) provenienti per la quasi totalità da attività di cantieri (v. categoria di provenienza 9), il Comune favorisce l'attivazione di discariche controllate di II^ categoria tipo A (Delib. C. I. 27.07.1984), anche con gestione pubblica.

Le Ditte che eseguono lavori di demolizione/costruzione/manutenzione devono dichiarare all'Amministrazione Provinciale qualità, quantità e metodi di smaltimento previsti per i rifiuti derivanti dalle proprie attività di cantiere (v. norme D.P.R. 915/82).

ART. 29 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI PER QUALITA' (cat. di Q. 5 e 6).

Il Comune favorisce l'istituzione di servizi pubblici per lo smaltimento delle categorie di rifiuti di qualità 5 e 6, indipendentemente dalla provenienza, in considerazione del fatto che il loro trattamento finale è consentito comunque in impianti per il trattamento di rifiuti urbani e non sono pertanto necessarie raccolta, trasporto e trattamento differenziati.

Le forme di esercizio delle competenze comunali sono definite al precedente art. 6.

ART. 30 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER IL TRATTAMENTO DI DISCARICHE DI I^ CAT. (cat. di Q. 7)

Viene favorita dal Comune la istituzione di servizi pubblici per lo smaltimento di rifiuti di categoria di qualità 7, indipendentemente dalla provenienza, in considerazione del fatto che il loro trattamento finale è consentito comunque in discariche per il trattamento di rifiuti urbani e non sono pertanto necessarie particolari modalità di raccolta, trasporto e trattamento differenziati.

Le forme di esercizio delle competenze comunali sono definite al precedente art. 6.

ART. 31 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI AI FINI DELL'INCENERIMENTO (cat. di Q. 8).

Viene favorita dal Comune la istituzione di servizi pubblici per lo smaltimento di questa categoria di rifiuti indipendentemente dalla provenienza, in considerazione del fatto che il loro trattamento finale è consentito comunque in inceneritori per rifiuti urbani e sono solo da valutarsi particolari modalità di conferimento, raccolta e trasporto differenziati in relazione alla tipologia specifica ed alla provenienza di questa particolare categoria di rifiuti.

Le forme di esercizio delle competenze comunali sono definite al precedente art.6.

ART. 32 - ALTRI RIFIUTI SPECIALI (cat. di Q. 9).

Gli altri rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani a nessun fine e nello stesso tempo non tossici e nocivi, devono essere avviati ad idonei processi tecnologici allo scopo di renderli assimilabili ad urbani ai fini del trattamento, oppure devono essere avviati ad idonei impianti o discariche (di 2^ cat. tipi B e C della Delib. C.I. 27.07.1984) in relazione alle loro caratteristiche.

ART. 33 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (cat. di Q. 10).

E' vietato introdurre nei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti urbani, rifiuti tossici e nocivi anche in quantità minime.

In nessun caso i rifiuti tossici e nocivi possono entrare nel circuito di smaltimento dei rifiuti urbani. Tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi come previsto all'art. 16 del D.P.R. 915/82, devono essere autorizzate.

Ad evitare che rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti da attività sanitarie, di produzione beni e terziarie quali:

- puliture a secco;
- autofficine e stazioni di servizio;
- laboratori fotografici;
- carrozzerie;
- tipografie;
- verniciature;
- mobilifici;
- galvaniche;
- case di cura;
- ospedali;
- laboratori di ricerca;

entrino nel circuito di rifiuti urbani, il Comune favorisce, in conformità all'art. 8 del presente regolamento, forme di raccolta, trasporto e trattamento apposite.

ART. 34 - MACCHINARI ED APPARECCHIATURE (cat. di Q. 11).

Le apparecchiature ed i macchinari destinati in tutto o in parte all'abbandono devono essere smaltiti a cura dei proprietari.

L'avvio ad idoneo tipo di trattamento finale, in relazione alla qualità ed alle eventuali contaminazioni, deve essere preceduto da verifica di commerciabilità come rottame dei materiali di cui

sono costituiti, allo scopo di ridurre al minimo la quantità e le dimensioni del rifiuto.

ART. 35 - VEICOLI A MOTORE (cat. di Q. 12).

Il Comune deve individuare, nel primo strumento urbanistico adottato e trasmesso - originario o variante - le zone adibite o da adibire a centri di raccolta.

La superficie minima del centro deve essere di mq. 10.000, quella massima di mq. 50.000; l'altezza massima consentita negli accatastamenti è di mt. 6.00.

La licenza comunale, di cui all'art. 15 del D.P.R. 915/1982, deve venire rilasciata in conformità al vigente strumento urbanistico, entro 2 anni dalla data di efficacia del Piano di argomento.

Nel caso in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dal Comune o dai consorzi di cui all'art. 6 del D.P.R. 915/1982, è necessaria apposita autorizzazione comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque a 180 gg. dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione.

Nei casi in cui il centro di raccolta è gestito direttamente dal Comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati dal Comune.

Il Comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tener costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente art. ai fini di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

Sono fatte salve le normative relative al trasporto, trattamento

e stoccaggio di rifiuti tossici e/o nocivi, in quanto applicabili.

ART. 36 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' SANITARIE (cat. di prov. 5)

Come già specificato al precedente art. 4, dalle attività sanitarie possono provenire, oltre che rifiuti urbani o non assimilabili per quantità (cat. di q. 1,2,5,6), che possono pertanto essere smaltiti con le stesse modalità, anche rifiuti di categorie di q. 3 (urbani pericolosi), 8 (assimilabili ai fini dell'incenerimento), 9 (altri speciali) e 10 (tossici e nocivi), per i quali si prescrivono le seguenti norme:

a) rifiuti provenienti da medicazioni, reparti infettivi, o che presentano comunque pericolo per la salute pubblica

I rifiuti ospedalieri potenzialmente pericolosi, provenienti da medicazioni, reparti infettivi, possono essere assimilati ai rifiuti urbani soltanto ai fini dell'incenerimento purché non contengano sostanze pericolose (come ad esempio: metalli pesanti, materie plastiche clorurate o fluorurate, sostanze radioattive) in quantitativi tali da renderli classificabili come rifiuti tossici o nocivi o comunque tali da dare origine ad emissioni aeriformi ed effluenti, che superino i limiti delle norme e comportino maggiore pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nel medesimo impianto di rifiuti urbani.

b) Rifiuti ospedalieri tossici e nocivi

I rifiuti ospedalieri sono da considerarsi tossici e nocivi qualora contengano una o più sostanze di cui all'allegato 28 del D.P.R. 915/82 in concentrazioni superiori a quelle fissate dal Comitato Interministeriale con delibera del 27.07.1984 e a quelle che detto Comitato fisserà successivamente a tale data e comunque rientrino nel punto a) precedente.

Detti rifiuti devono essere conferiti esclusivamente a Ditte autorizzate dalla Regione allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

c) Raccolta e trasporto di rifiuti ospedalieri e simili provenienti da laboratori biologici e ambientali

I rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma- punto 2), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentano pericolo per la salute pubblica, ed i rifiuti speciali provenienti da laboratori biologici ed ambientali devono essere sottoposti, prima del loro allontanamento, ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione indicati e controllati dal

direttore sanitario o dal responsabile del laboratorio.

Dopo detti trattamenti i rifiuti vanno immessi in un apposito contenitore a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotato di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto. Tale contenitore va quindi immesso in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente, munito di chiusura ermetica.

I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti ospedalieri trattati". Essi possono uscire dai luoghi di provenienza soltanto se ermeticamente chiusi.

I contenitori esterni vanno puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso. I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell'avvio allo smaltimento vanno puliti e disinfettati giornalmente.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi.

E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e trasporto.

#### ART. 37 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

I rifiuti sopradetti, assimilabili agli urbani soltanto ai fini dell'incenerimento, possono essere accettati all'impianto di incenerimento di rifiuti urbani purché accompagnati da apposite bolle di accompagnamento complete di dichiarazioni scritte dei direttori sanitari degli ospedali, case di cura e simili e dei responsabili dei laboratori biologici e ambientali dalle quali risulti natura, quantità e provenienza, e che siano stati sottoposti ad adeguati trattamenti di disinfezione e sterilizzazione, in conformità al presente regolamento.

Le parti anatomiche devono essere raccolte e sigillate in sacchetti di plastica rinforzata presso i luoghi di produzione, introducendo nei sacchetti anche un'adeguata quantità di disinfettante.

I sacchetti sigillati devono essere conservati in idoneo luogo ed avviati con apposite cautele ai forni crematori.

T I T O L O       V I ^

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 38 - VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico dei rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private é punito, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani, da lire 100.000 a lire 2.000.000 se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo I<sup>o</sup> della Legge 24.11.1981 n. 689.

Gli adeguamenti legislativi operano di diritto, senza bisogno di apposita modifica.

ART. 39 - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONI

Il titolare dello stabilimento impianto o impresa che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo e/o non trasmette, annualmente, al Comune ed all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, la relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente é punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo I<sup>o</sup> della Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 40 - SANZIONI PER L'INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Nei confronti di chiunque non ottemperi alla ordinanza dei Ministeri della Sanità e per l'Ambiente o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco; emanata nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento di rifiuti in speciali forme ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 915/82, si applicano le pene previste dall'art. 29 del

citato D.P.R. 915/82.

ART. 41 - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 915/82

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene previste dagli artt. 25-26 e 27 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

T I T O L O        V I I ^

ALTRE NORME

ART. 42 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana, il D.P.R. 915 del 10.09.1982, nonché le Leggi Regionali 06.06.1980 n. 85, 16.04.1985 n. 33 e le circolari regionali inerenti lo smaltimento dei rifiuti.

Per gli altri aspetti amministrativi non oggetto del presente regolamento, si rimanda a quanto specificato nel precedente art. 15.

ART. 43 - VIGILANZA E CONTROLLO

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 915/82, la Provincia è preposta al controllo dell'attività di smaltimento dei rifiuti ed al rilascio delle certificazioni di buona conduzione dell'attività, ai fini del rinnovo delle autorizzazioni.

Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

Il Comune effettua i controlli avvalendosi dei S.I.P. dell'U.L.S.S., per assicurare il rispetto della tutela igienico sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento.

ART. 44 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art. 62 del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA  
(Provincia di Verona)

N. 7037 di Protocollo

Li, -7 NOV. 1988

OGGETTO: Art. 62 della L.R. 16.04.1985 n. 33.  
Richiesta approvazione del Regolamento Tecnico dei  
servizi di smaltimento rifiuti.

RACCOMANDATA A.R.

Al Signor  
PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
Palazzo Balbi  
Dorsoduro, 3901

V E N E Z I A

In allegato alla presente si invia - in  
duplice esemplare, unitamente ad un copia della  
deliberazione consiliare di adozione (n. 187 del  
15.09.1988) - per la prevista approvazione, il  
Regolamento in oggetto indicato.

Si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti.



IL SINDACO

-Giuliano Pasquin-

ALLEGATI: come nel testo.

Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta 15.09.1988 n. 187  
come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO  
-Giuliano Pasquin-



IL SEGRETARIO COMUNALE  
-Occhi dr. Giordano-

=====  
Pubblicato all'Albo Pretorio il **22 SET. 1988** giorno di mercato  
~~con~~/senza opposizioni.

Addi **23 SET. 1988**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
-Occhi dr. Giordano-

=====  
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 59<sup>1</sup> della Legge 10 febbraio  
1953, n. 62, ~~come da ricevuta della Sezione Provinciale del~~  
~~Comitato di Controllo in data in data~~ **18 OTT. 1988**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
-Occhi dr. Giordano-

=====  
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
**18 OTT. 1988** al **- 2 NOV. 1988** a termini dell'art: 62 della  
Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE